



CONFITARMA  
Confederazione Italiana Armatori

**CONSULTAZIONE CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEL  
CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI  
REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2019 (DELIBERA ART 116/2018).**

Il presente documento costituisce un'integrazione alle osservazioni già inoltrate all'Autorità in occasione della consultazione pubblica avviata con delibera n. 92/2018 e che alleghiamo per pronto riferimento.

\*\*\*

**Quesito n. 1: Si chiedono osservazioni motivate in ordine all'elenco delle attività individuate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.**

La modifica introdotta dal "Decreto Genova" all'art. 37 del d.l. n. 201/2011 ha precisato che la platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità è individuata negli *"operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge"*.

A tal proposito, a nostro avviso è necessario che l'Autorità chiarisca che cosa essa intenda esattamente con l'espressione "operatori economici operanti nel settore del trasporto", anche tenuto conto che non vi è una definizione legislativa di "settore del trasporto".

Inoltre, riteniamo che debba essere eliminata dall'elenco la lettera h): "servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per vie navigabili interne" in quanto gli stessi sono svolti esclusivamente in regime di libero mercato e sono al di fuori delle competenze regolatorie dell'ART. Ciò in quanto Confitarma ritiene da sempre che le società che svolgono servizi di trasporto marittimo in regime di libero mercato non siano soggette al versamento del contributo all'ART.

**Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine al criterio indicato per l'individuazione dei soggetti che operano nel settore dei servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, tenuti al versamento contributivo.**

Rileviamo che il criterio indicato, secondo il quale il contributo è basato su una quota fissa da applicarsi ai veicoli di massa superiore alle 26 tonnellate (nonché trattori con peso rimorchiabile oltre le 26 tonnellate), sembrerebbe essere in contrasto con la normativa di legge in base alla quale il contributo è determinato come quota parte del fatturato.

aderente a



L'applicazione anche nel comparto marittimo di un criterio di calcolo non legato al fatturato societario avrebbe peraltro consentito di assoggettare più facilmente anche gli operatori esteri (ferme restando le considerazioni contenute nel secondo paragrafo della risposta al quesito n.3). Si pensi ad esempio ad un contributo calcolato per contenitore o per tonnellata movimentata ecc. Tale criterio non è invece stato preso in considerazione dall'ART proprio per i motivi sopra richiamati.

**Quesito n. 3: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.**

Con riferimento alla lettera a), per ragioni di chiarezza e semplificazione, nonché in analogia ai criteri di calcolo del contributo all'AGCM, riteniamo opportuno utilizzare quale fatturato il solo importo risultante dal conto economico alla voce A1, in quanto all'interno delle voci A5 sono ricompresi importi non sempre riconducibili all'attività tipicamente svolta o che necessitano di complesse elaborazioni ai fini della determinazione degli importi assoggettabili alla contribuzione all'ART.

Con riferimento alla lettera d) Confitarma condivide la proposta dell'Autorità di includere i soggetti esteri nella determinazione della misura del contributo, avendo da sempre sostenuto che dovrebbero essere assoggettati al pagamento dello stesso anche i soggetti stranieri che, allo stesso modo di quelli italiani, "beneficiano dell'attività regolatoria dell'ART" (sempreché essa sussista nel settore oggetto di interesse). In effetti, è ragionevole ritenere che, con riferimento ai servizi marittimi, l'assoggettamento al pagamento dei soggetti stranieri sia finora avvenuto in misura del tutto trascurabile, o non sia avvenuto affatto, a grave pregiudizio dei principi di equità e non discriminazione.

Tuttavia, riteniamo che detta proposta, così come formulata nel documento di consultazione, non chiarisca quali siano profili operativi/applicativi di controllo che l'Autorità potrebbe effettivamente esercitare su tali soggetti.

**Quesito n. 4: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per evitare la duplicazione della contribuzione**

In analogia a quanto proposto alla lettera c) per le imprese consorziate, segnaliamo nuovamente come la necessità di evitare la duplicazione della contribuzione sia presente anche con specifico riferimento al settore marittimo. In particolare, Confitarma contesta da sempre l'assoggettamento all'obbligo di contribuzione delle imprese operanti nel settore della locazione/del noleggio di navi che sono poi utilizzate da parte di terzi soggetti che effettuano in proprio nome servizi di trasporto marittimo, anche al fine di evitare un doppio assoggettamento per la medesima attività: locatore/locatario e noleggiante/noleggiatore.

Riteniamo infatti che i proventi derivanti da suddette attività non dovrebbero essere ricompresi fra i criteri di identificazione del fatturato, in quanto non direttamente riconducibili ad attività che si collocano sul mercato dei servizi di trasporto. I rapporti di locazione e di noleggio si collocano, infatti, a monte rispetto all'attività degli operatori dei servizi di trasporto e solo quest'ultima potrebbe eventualmente essere oggetto dell'attività regolatoria dell'ART.

In proposito, è significativo rilevare come né l'art. 37 del d.l. n. 201/2011, così come recentemente modificato, né le ultime deliberazioni in materia di autofinanziamento dell'ART (Delibere n. 94/2015, n. 139/2016 e 145/2017) né, ancora, i successivi

atti/provvedimenti emessi, prevedono che le imprese esercenti tali attività siano ricomprese nel perimetro regolatorio dell'ART ai fini del successivo assoggettamento al contributo per il relativo funzionamento, non essendo le stesse in ogni caso connotate dalla presenza di obblighi di servizio pubblico.

**Quesito n. 5: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione delle soglie di esenzione.**

Pur condividendo le ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, l'esclusione del versamento di contributi inferiori a € 600 comporta una evidente disparità di trattamento tra imprese i cui fatturati benché molto simili, comportino per alcune l'esclusione totale e per altre l'assoggettamento al pagamento (per assurdo una società con fatturato pari a € 1.100.000) sarebbe assoggettata al pagamento, mentre una con fatturato pari a € 995.000 sarebbe esentata dallo stesso).

Sarebbe pertanto preferibile dedurre dal contributo dovuto la quota fissa di € 600 prevedendo il pagamento del solo ammontare eventualmente eccedente tale soglia.

Tale abbattimento avrebbe il pregio di introdurre un criterio di progressività crescente del contributo, ad invarianza dell'aliquota applicata.

**Quesito n. 6: Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato per i soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e/o merci.**

NESSUNA OSSERVAZIONE IN MERITO

**Quesito n. 7: Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato dei soggetti operanti nel trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci.**

Il criterio proposto, in sé, potrebbe essere condivisibile fermo restando che, per le motivazioni espresse nella risposta al quesito n. 1, andrebbe applicato solo ai soggetti interessati all'attività di regolazione e quindi ai soli servizi di trasporto connotati da obblighi di servizio pubblico (punto 1, lettera c) del documento di consultazione.

Come già detto, fra i criteri di identificazione del fatturato andrebbero in ogni caso esclusi i proventi derivanti dall'attività di locazione e noleggio di navi in quanto queste ultime sono oggetto di utilizzazione da parte di terzi soggetti che assumono eventualmente la veste di vettori marittimi, anche al fine di evitare un doppio assoggettamento.

**Quesito 8: Si chiedono osservazioni motivate in merito alle dichiarazioni da rendere.**

NESSUNA OSSERVAZIONE IN MERITO